Prot. n. 0206009 del 20/10/2025 - [UOR: 2-UPROR - Classif. III/13]













Le borse di ricerca sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 (FSE+) e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

UFFICIO CONCORSI Decreto Rettorale Classificazione: III/13 N. allegati: 1

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UNA (1) BORSA DI RICERCA DELLA DURATA DI VENTIDUE MESI (22 MESI) - PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021/2027 (PR RT FSE + 2021/2027) – ACRONIMO TRABIVOL

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e s.m.i.;
- vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, Norme in materia di borse di studio universitarie;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- vista la legge del 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l'art. 1-bis, c. 4, nel quale non è più previsto, per le borse di ricerca post laurea, il regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'art. 6 commi 6 e 7, della legge 398/1989;
- visto il vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 5 settembre 2016;
- visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca di Ateneo emanato con D.R. n. 1945 del 6.12.2018 e s.m.i.;
- visto il "Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003" emanato con D.R. n. 56/2022 prot. n. 13/01/2022;
- vista la Legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. del 30.05.2007, n. 1037;
- vista la Legge del 05.02.1992, n. 104 e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il D.P.R. del 30.07.2009, n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici";
- vista la legge del 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";













- vista la Legge del 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere negli avvisi finanziati con risorse regionali;
- visto l'Avviso per progetti di alta formazione in ambito culturale attraverso l'attivazione di borse di studio o di borse di ricerca Bando ricerca anno 2024, approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 9325 del 30 aprile 2024 e successiva integrazione con decreto dirigenziale n. 13877 del 19/06/2024 "Programma Regionale Toscana Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (PR RT FSE + 2021/2027) Attività 4.a.5 Avviso per progetti di alta formazione in ambito culturale attraverso l'attivazione di borse di studio, borse di ricerca o assegni di ricerca Bando ricerca anno 2024";
- visto il D.R. Rep. n. 39/2025 Prot. n. 3076 del 10/01/2025 "Convenzione fra Università degli Studi di Siena e Regione Toscana per la realizzazione dei progetti presentati sul "Bando Ricerca anno 2024" (FSE+ 2021-2027) borse di ricerca" e in particolare l'art. 11;
- accertata la copertura finanziaria dagli uffici competenti;
- visto il D.R. Rep. n. 111/2025 Prot. n. 7873 del 20/01/2025 (e successiva rettifica con D.R. Rep. n.178/2025 Prot. n. 14818 del 27/01/2025 Rettifica Art. 9): "Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 15 (quindici) borse di ricerca di durata biennale (24 mesi) Programma Regionale Toscana Fondo Sociale Europeo PLUS 2021/2027 (PR RT FSE + 2021/2027)" e in particolare la selezione di cui all'acronimo <u>TRABIVOL</u>;
- Visto il D.R. Rep. n. 766/2025 Prot. n. 72524 del 07/04/2025 con il quale venivano approvati gli atti della borsa di ricerca acronimo *TRABIVOL*;
- Vista la rinuncia alla borsa di ricerca da parte della *vincitrice e unica candidata* (Prot. n. 170779 del 28/08/2025);
- considerato l'interesse del Referente Scientifico del progetto sopraindicato, Prof. Claudio Lagomarsini, di procedere a bandire nuovamente una selezione per la borsa di ricerca acronimo <u>TRABIVOL</u>;
- vista l'autorizzazione degli uffici competenti dalla Regione Toscana all'emissione del secondo bando (Prot. n. 203717 del 16/10/2025);
- acquisita dal Responsabile scientifico del progetto la scheda relativa alla borsa di ricerca sopracitata allegata al presente bando (Allegato A);

DECRETA

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

- 1. È bandita una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. una (1) borsa di ricerca della durata di ventidue (22) mesi, di seguito elencata, a valere sul Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 (FSE+) e rientrano nell'ambito di *Giovanisì* (www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
- 2. I Progetti di ricerca sono condotti in collaborazione fra l'Università e un Partner obbligatorio e con la partecipazione di altri partners eventuali. Tali percorsi di alta formazione, individuati nella tabella seguente da un Acronimo, mirano a qualificare i profili professionali e rafforzare l'occupabilità di giovani studiosi e ricercatori attraverso attività di ricerca che permettano loro di integrare le conoscenze apprese in ambito accademico con nuove competenze applicative da acquisire in specifici contesti di esperienza.













3. Le attività dei borsisti si svolgeranno sotto la direzione dei Responsabili scientifici dei Dipartimenti di afferenza e dei Tutor individuati presso il Partner obbligatorio e dei referenti del progetto presso altri partners eventuali.

N. Borse di Ricerca	Dipartimento	Acronimo Progetto	Responsabile Scientifico	CUP
1	DFCLAM	TRABIVOL	Prof. Claudio Lagomarsini	B63C24000810006

- 4. Il progetto di ricerca, le attività da svolgere nell'ambito di ciascuna borsa di ricerca, eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli previsti nel successivo art. 2 sono indicati nelle schede che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).
- 5. Le indicazioni relative ai colloqui riportate all'articolo 5 del presente bando, valgono a tutti gli effetti come notifiche di convocazione.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- 1. Nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, possono partecipare a questa selezione tutti i cittadini dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e non, che alla data di presentazione della domanda:
 - siano in possesso della laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (ovvero titoli equivalenti) e di un adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
 - non abbiano già compiuto il 36.mo anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
- 2. Le/i candidate/i in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero dovranno allegare alla domanda di partecipazione il riconoscimento accademico (equipollenza) o il riconoscimento per specifici benefici (equivalenza). Nelle more del rilascio, è possibile presentare domanda producendo la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza presentata.

La richiesta del riconoscimento per specifici benefici deve essere corredata dai seguenti documenti, necessari per l'istanza:

- a. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- b. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- c. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- d. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera);
- e. documento di identità;

deve essere trasmessa all'indirizzo internationalplace@unisi.it.

La documentazione comprovante il riconoscimento accademico o il riconoscimento per specifici benefici dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

- 3. I requisiti di ammissione, ad eccezione del limite di età, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. Il difetto dei requisiti sopraindicati, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta la decadenza dal diritto alla fruizione della borsa di ricerca.
- 4. Le/I candidate/i sono ammesse/i al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi













Le borse di ricerca sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 (FSE+) e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà

5. Non sono ammessi a partecipare:

comunicata direttamente all'interessato.

 coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento del progetto di ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

Art. 3 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

- La domanda di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati devono essere presentati
 esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi, entro il termine
 perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
 bando all'Albo on line di Ateneo. Qualora il termine scada in un giorno festivo, questo è prorogato al
 primo giorno successivo non festivo.
- 2. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.
- 3. La domanda e gli allegati devono essere in formato pdf, per ciascun documento la dimensione massima consentita è di 30 MB. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla compilazione della domanda è possibile contattare il team di CINECA cliccando su "supporto". presente in ogni pagina di PICA.
- 4. Si raccomanda di consultare le "Linee guida alla compilazione della domanda" presenti nella pagina dedicata alle procedure concorsuali e accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo per evitare sovraccarichi del sistema.
- 5. Entro la scadenza di presentazione il sistema permette il salvataggio in modalità bozza così da consentire alle candidate e ai candidati eventuali modifiche prima della presentazione. Allo scadere del termine utile il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.
- 6. I/Le candidati/e potranno accedere alla piattaforma PICA utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. accesso tramite identità digitale (SPID di livello 2), selezionando l'Università di Siena tra le federazioni disponibili. Informazioni sul Sistema Pubblico di Identità Digitale sono reperibili all'indirizzo www.spid.gov.it, https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.
 - b. accesso tramite le credenziali rilasciate dalla stessa piattaforma PICA
 - c. accesso tramite il proprio account LOGINMIUR.
- 7. Per entrambe le modalità b) e c) è necessario perfezionare la domanda di partecipazione apponendo la propria firma elettronica o autografa.
 - Per informazioni in merito alla firma elettronica si consiglia di consultare la pagina dedicata dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata.
- 8. Nella domanda la/il candidata/o dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità quanto sottoscritto, selezionando e/o compilando i campi presentati dalla piattaforma (dati anagrafici e recapiti, titoli/requisiti di ammissione previsti dal presente bando, dichiarazioni, richiesta ausilio, allegati, pubblicazioni e prodotti della ricerca, ecc.).
- 9. La/il candidata/o dovrà altresì dichiarare:
 - a. di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore,













Le borse di ricerca sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 (FSE+) e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

- b. di essere consapevole che la data e l'orario del colloquio sono indicate nel presente bando, con valore di notifica a tutti gli effetti, eventuali cambiamenti saranno resi noti mediante avviso pubblicato sull'albo on line con valore di notifica;
- c. di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- d. di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo e-mail concorsi@unisi.it;
- e. di essere consapevole che la titolarità della borsa di ricerca non è compatibile con assegni di ricerca e borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, e con rapporti di lavoro subordinato.
- 10. Alla domanda devono essere allegati in formato pdf:
 - a. la copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b. il **progetto di formazione-apprendimento-ricerca** che indichi in modo dettagliato le acquisizioni e il percorso di crescita professionale che la/il candidata/o intende realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca per il quale è bandita la borsa;
 - c. il proprio **curriculum vitae datato e sottoscritto**, con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
 - d. le **pubblicazioni** che la/il candidata/o intende sottoporre alla valutazione della commissione nel numero massimo indicato per ciascuna borsa.
- 11. Presentata la domanda, la/il candidata/o riceverà una mail contenente <u>l'ID associato</u> che identificherà la domanda della/del candidata/o per tutta la procedura concorsuale.
- 12. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono
 - essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore/editrice.
 - 13. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
 - 14. Agli atti e documenti redatti in lingua diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
 - 15. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati/delle candidate o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.













16. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia).

Art. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

- 1. Per ogni borsa di ricerca messa a bando è nominata una Commissione esaminatrice (nel seguito "Commissione"), composta di almeno tre membri, nominata dal Rettore su proposta dei Dipartimenti interessati dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo on line dell'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
- 2. Tutte le/i candidate/i, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere con i membri della Commissione rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente e persone con le quali abbiano relazioni di affari. La dichiarazione dovrà essere inviata unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, all'Ufficio concorsi (concorsi@unisi.it).
- 3. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro, procede a nominare la/il Presidente e la/il Segretaria/o e successivamente fissa i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali.
- 4. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati/le candidate vi sono il coniuge, il /la convivente, propri parenti e affini fino al quarto grado, nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.
- 5. Al termine di ogni singola riunione la Commissione redige il relativo verbale.
- 6. I lavori della Commissione si svolgono collegialmente, eventualmente anche in modalità telematica o altre forme di comunicazione a distanza.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

- 1. Ciascuna Commissione procederà alla valutazione comparativa dei candidati/delle candidate, attenendosi ai seguenti criteri e parametri di valutazione:
 - a. coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dalla/dal candidata/o e il progetto di ricerca per il quale è stata presentata la domanda;
 - coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale la/il candidata/o ha presentato domanda. Il punteggio da attribuire dovrà essere non meno del 40% del punteggio totale assegnabile;
 - c. titoli di studio conseguiti, numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il punteggio da attribuire dovrà essere non meno del 30% del punteggio totale assegnabile;
 - d. voto conseguito nel colloquio. Nell'ambito del colloquio verranno accertate la conoscenza della materia oggetto della valutazione e la qualificazione del candidato/della candidata a svolgere la













2. La selezione dovrà essere svolta attraverso:

- a. la valutazione del progetto di formazione-apprendimento-ricerca presentato dai candidati e dalle candidate e la valutazione del curriculum vitae dei candidati e delle candidate;
- b. il colloquio volto a verificare l'attitudine, la motivazione e la preparazione per partecipare al progetto di ricerca;
- 3. Le candidate e i candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che provengono da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto. Coloro che non risultano presenti nel giorno stabilito, saranno considerati rinunciatari alla selezione, pertanto esclusi dalla selezione, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
- 4. Nell'eventualità che il colloquio sia previsto in modalità telematica le candidate e i candidati sono responsabili della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla loro postazione. La Commissione può disporre in qualunque momento l'esclusione del/della candidato/a per problematiche che rendono impossibile la prova e il controllo sull'ambiente in cui si svolge la prova stessa.
- 5. La data e la sede del colloquio per l'attribuzione della borsa di ricerca è di seguito riportata ed ha valore di notifica a tutti gli effetti:

Acronimo Progetto	Data e ora prova orale	Sede/link prova orale
TRABIVOL	<u>05 dicembre 2025</u>	link https://meet.google.com/rxd-iise-ktq
	<u>ore 10.00</u>	

Art. 6 - GRADUATORIA

- 1. Al termine dei lavori, la Commissione redige una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti alle/ai candidate/i il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
- 2. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulla pagina web della procedura concorsuale e sull'Albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti. A partire dal giorno successivo a quello della predetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 - CONFERIMENTO DELLA BORSA DI RICERCA

- 1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità della borsa di ricerca, le principali attività di ricerca affidate.
- 2. Nel caso in cui il titolare della borsa di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento della borsa è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno coerente con l'attività oggetto del presente bando.
- 3. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.
- 4. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.













Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

- 1. I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di Ateneo cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi disponibili, secondo i regolamenti vigenti nella struttura.
- 2. I borsisti hanno l'obbligo di:
- a. assicurare l'inizio dello svolgimento e la frequenza delle attività oggetto della borsa secondo le modalità concordate con il Tutor;
- b. rispettare il Codice Etico e le disposizioni della normativa di Ateneo.
- 3. La titolarità dei risultati conseguiti, ferma restando la normativa sul diritto d'autore, resta in capo all'Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'Ateneo.
- 4. L'attività oggetto della borsa di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia o infortunio. I/Le titolari sono tenuti a comunicare al/la Direttore/trice del Dipartimento e al Rettore il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
- 5.Per quanto concerne i diritti, i doveri, le modalità di svolgimento dell'attività e quant'altro non espressamente indicato, si rinvia al vigente Regolamento e alla normativa specifica in materia. Il borsista di ricerca è comunque tenuto ad adempiere a quanto previsto dal Decreto dirigenziale RT n. 13877 del 19/06/2024 e dalla Convenzione firmata in data 10/01/2025 tra la Regione Toscana e l'Università degli studi di Siena.

Art. 9 – IMPORTO DELLA BORSA DI RICERCA E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

- 1. L'importo per ventidue (22) mesi della borsa di ricerca è pari a euro 44.000 (quarantaquattro/00) erogato in rate mensili posticipate.
- 2. L'Università degli Studi di Siena provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività da svolgere.
- 3. Alle borse di studio e di ricerca si applica il trattamento fiscale previsto dalle normative vigenti.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

- 1. Le/I vincitrici/ori delle borse di ricerca di cui al presente bando che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca o altri contratti a tempo determinato dovranno rinunciarvi prima dell'accettazione della borsa di ricerca finanziate con il presente bando.
- 2. La titolarità borsa di ricerca non è compatibile con le seguenti posizioni:
 - a. assegni per attività di ricerca;
 - b. borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal borsista;
 - c. rapporti di lavoro subordinato (fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni).
 - 1. Le borse sono compatibili con rapporti di lavoro autonomo. Il Tutor può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa. La compatibilità con il progetto di studio/ricerca deve essere attestata dal Tutor.
 - 2. I borsisti non possono avere incarichi nell'ambito di attività didattiche né svolgere incarichi di lavoro













- 3. In caso di iscritti a un corso di dottorato (che non siano titolari di borsa di dottorato o di contratto di apprendistato) e di iscritti a una scuola di specializzazione (che non siano titolari di contratto di formazione specialistica), la compatibilità con la borsa è subordinata al parere favorevole dell'organo deliberante del corso.
- 3. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di borsa di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata della borsa di ricerca, anche se dipendente in regime di parttime.
- 4. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata della borsa di ricerca. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla/al Direttrice/Direttore del dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
- 5. Le borse di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 5, comma 1, del Regolamento.

Art. 11 – DECADENZA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE

- 1. Decadono dal diritto della borsa di ricerca coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
- 2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto della borsa di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
- 3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
- 4. La decadenza dal diritto della borsa di ricerca è disposta con Decreto Rettorale.
- 5. Nel caso di congedo per maternità, per malattia e le altre fattispecie di astensione, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale specifica in materia. Nei periodi di assenza per maternità, della borsa di ricerca deve essere sospeso prorogandone la durata per un periodo pari a quella della sospensione, e comunque fino a un massimo di 6 mesi.
- 6. La/II titolare della borsa di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone formale comunicazione al Tutor e presentando al Rettore una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione. La dichiarazione sarà successivamente trasmessa alla Regione Toscana.
- 7. In caso di interruzione anticipata della borsa di ricerca (rinuncia o revoca), questa può essere attribuita a un nuovo destinatario purché la durata residua sia uguale o superiore a 9 mesi. I nuovi destinatari dovranno essere individuati scorrendo la graduatoria della presente selezione oppure procedendo a indire una nuova selezione, previa richiesta di autorizzazione alla Regione Toscana.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1. Il trattamento dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc. di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
- 2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore;













ai sensi del Regolamento di Ateneo sul trattamento dei dati personali il Designato del trattamento è il dirigente dell'Area del personale. I dati personali forniti dalle candidate e dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

- 3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e, eventualmente, all'instaurazione del rapporto di lavoro.
- 4. L'informativa relativa al trattamento dei dati, nella gestione delle procedure concorsuali, redatta secondo quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy

Art. 13 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI

- 1. Il presente bando, e gli atti per i quali nel presente bando è prevista la pubblicazione, sono pubblicati sull'Albo on line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti
- 2. Il presente bando è altresì pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
- 3. Per le finalità previste dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile dell'Ufficio concorsi.
- 4. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Siena, data della firma digitale Il Rettore Roberto Di Pietra

Visto La Direttrice Generale Beatrice Sassi

Il Responsabile dell'Ufficio Concorsi Natale Cicenia

Allegati:

1) Allegato A – scheda progetto